

(N. 2780)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, MINIO, MANCINI e MILILLO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1953

Modificazioni e aggiunte al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale del 5 febbraio 1948, n. 26.

ONOREVOLI SENATORI. — Quando, nel gennaio 1948, fu approvata dall'Assemblea costituente la legge 20 gennaio 1948, n. 6, poi trasformata nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, esisteva nel nostro Paese una situazione diversa dall'attuale. La Costituzione era stata approvata da pochi giorni e la Nazione e il Parlamento si attendevano che fossero al più presto emanate le leggi volte ad applicarla; la recente caduta del fascismo e l'odio popolare per la corruzione del passato regime facevano ritenere che nessun Gruppo politico avrebbe potuto seguire la stessa strada di assoggettamento dei pubblici interessi al privato tornaconto; i dissensi esistenti tra i vari Gruppi politici non avevano assunto il carattere poi rivelatosi negli anni successivi.

In tale situazione non fu ritenuto necessario inserire nella legge elettorale delle norme sulla libertà di propaganda elettorale, poichè tale libertà doveva essere garantita dalle leggi di applicazione della Costituzione per ogni ge-

nera di propaganda in qualsiasi momento fosse svolta. Egualmente fu rinviata ad altro momento una maggiore precisazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'articolo 65 della Costituzione. La scelta del metodo di assegnazione proporzionale dei seggi non assunse d'altronde alcun interesse particolare non riferendosi che le limitate oscillazioni susseguenti all'applicazione del metodo adottato potessero avere influenza nella configurazione politica della Assemblea eligenda.

L'esperienza della passata legislatura e delle elezioni, politiche e amministrative, svoltesi negli ultimi anni, ha dimostrato la opportunità di precisare meglio numerose disposizioni della legge e di preoccuparsi maggiormente che il sistema di assegnazione dei seggi porti ad una piena rispondenza fra i suffragi raccolti da ciascun gruppo del Paese ed i seggi da questi conseguiti. Durante le passate elezioni infatti la libertà di propaganda elettorale è stata spesso limitata in varie forme, e le poche disposizioni in materia contenute nella legge elettorale non sono state sufficienti ad impedirlo

garentendo il rispetto delle disposizioni costituzionali. Aggiungasi che, nelle stesse occasioni, non sono stati infrequenti i casi di brogli organizzati anche in massa e che tali fatti hanno lasciato un senso di amarezza in larga parte della popolazione. Nel frattempo l'opinione pubblica è stata commossa dalle denunce, dai dibattiti e dalle inchieste che hanno portato alla presentazione e alla approvazione da parte della Camera del disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari attualmente in discussione al Senato. Infine non può trascurarsi l'obiezione, varie volte ripetuta in occasione degli attuali dibattiti sulla legge maggioritaria presentata dal Governo, che il sistema di distribuzione dei seggi stabilito dalla legge del 1948 implica obiettivamente un larvato premio di maggioranza che potrebbe giocare in certe congiunture parlamentari difficili.

Il presente progetto di legge parte dalle esigenze suesposte e le norme in esso contenute possono essere riunite in vari gruppi.

Il primo gruppo contiene le norme di cui agli articoli 4, 8, 20, 21 e 22, le quali tutte tendono a garantire la libertà di propaganda elettorale, a porre le varie liste su di un terreno di parità e ad impedire interventi illeciti nella campagna elettorale. Tali articoli in parte pongono norme nuove per la legislazione italiana, ma già presenti in altre legislazioni (ad esempio: le norme che si propone di aggiungere come articoli 9-bis e 9-ter del testo unico), in parte precisano meglio norme già esistenti ma troppo frequentemente violate nel corso della precedente campagna elettorale (ad esempio: la norma che si propone di aggiungere come articolo 71-bis del testo unico); in parte anticipano delle disposizioni che potranno essere conseguite nelle leggi di applicazione della Costituzione e la necessità delle quali viene sentita ancor più fortemente nel corso della campagna elettorale.

Il secondo gruppo è quello costituito dalle norme previste negli articoli 2, 6 e 19 del progetto, le quali tutte si curano dei casi di ineleggibilità dei deputati. Una parte dei casi ivi contemplati sono previsti come casi di incompatibilità parlamentare in diversi progetti di legge già presentati al Parlamento; a essi si aggiunge quello proposto come arti-

colo 8-*quater* del testo unico, che è stato sempre contenuto in tutte le leggi elettorali italiane, (per le elezioni comunali all'articolo 14, n. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1) ma che non è stata riprodotta nella vigente legge elettorale politica e che si ritiene bene ripetersi per riaffermare ancora una volta il principio di separazione della Chiesa dallo Stato posto nell'articolo 7 della Costituzione.

Il terzo gruppo di disposizioni è rappresentato dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, i quali tutti tendono ad impedire la possibilità di compiere brogli e di confondere il corpo elettorale o di sollecitare favoritismi. In particolare l'articolo 13 tende ad impedire che un troppo grande numero di elettori abbia la facoltà di votare fuori del proprio seggio mentre il successivo articolo 12 tende a dare la possibilità di un maggior controllo sugli elettori che esercitano tale facoltà. L'articolo 14 tende a porre una norma che richiami ad una maggiore responsabilità quei medici che, spesso troppo avventatamente, rilasciano certificati agli effetti dell'articolo 39 del testo unico. L'articolo 10 tende ad impedire che gruppi privi di scrupoli tentino di carpire voti confondendo il corpo elettorale. L'articolo 11, infine, lascia alla sorte la designazione dei presidenti di seggio; tale disposizione si è ritenuta necessaria per porre fuori da qualsiasi sospetto i criteri di designazione dei presidenti e soprattutto perchè nella pratica la designazione stessa non viene fatta quasi mai direttamente dal Primo Presidente della Corte d'appello, il quale, ovviamente, non ha la possibilità di effettuare un controllo su ciascuno degli elettori designati ad espletare la delicata mansione e quindi si limita spesso ad apporre la sua firma sui decreti di nomina.

Il quarto gruppo di articoli (e precisamente gli articoli 7, 9, 15, 16, 17 e 18) tende a sostituire l'attuale metodo di assegnazione dei seggi con un metodo nuovo, il quale dà la possibilità di avvicinarsi al massimo alla rappresentanza proporzionale del corpo elettorale in Parlamento.

Rimangono da ultime, con caratteristiche proprie, la disposizione dell'articolo 3 e quella dell'articolo 23. La prima tende a riaffermare che la convocazione dei comizi elettorali entro

i termini posti dalla Costituzione è sovrana prerogativa e dovere del Capo dello Stato, che non deve essere subordinata ad una deliberazione del Governo. La seconda riproduce una norma contenuta in tutte le passate leggi elettorali italiane e posta anche nell'articolo 81 della vigente legge per le elezioni comunali. Dato il suo carattere democratico è giusto che

esso sia inserita anche nella legge elettorale politica.

I proponenti si augurano che il Senato accolga con favore il presente progetto che tende a meglio adeguare la vigente legge per la elezione della Camera dei deputati a criteri di equità e di moralità ed ai dettami della Costituzione repubblicana.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 6, ultimo comma, del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è così modificato:

alle parole: « 90 giorni » sono sostituite le parole: « 180 giorni ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 8 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 8-bis.

Non sono eleggibili:

1) coloro che ricoprono le cariche di amministratore, liquidatore, commissario, sindaco, revisore e direttore generale di enti o società nelle quali tutte o alcune delle predette cariche sono conferite dal Governo o da altri organi della pubblica Amministrazione;

2) coloro che ricoprono le cariche di amministratore, liquidatore, sindaco, revisore e direttore generale di società al cui capitale partecipa lo Stato o qualcuno degli enti o società di cui al precedente n. 1 o qualcuna delle stesse società indicate nel presente n. 2;

3) coloro che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, revisore e direttore generale di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e che operino anche fuori dalla loro sede.

Le cause di ineleggibilità stabilite nel presente articolo non hanno effetto se gli incarichi ricoperti sono cessati almeno 180 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

« Art. 8-ter.

Non sono eleggibili coloro che abbiano in atto il patrocinio di società o aziende industriali, finanziarie e commerciali in vertenze o affari nei confronti dello Stato o che in tali vertenze o affari prestino a quelle, in qualsiasi forma, assistenza o consulenza tecnica. La causa di ineleggibilità stabilita nel presente articolo non ha effetto se gli incarichi previsti sono cessati 30 giorni prima della presentazione della candidatura.

« Art. 8-quater.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate.

« Art. 8-quinquies.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 6, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater della presente legge ».

Art. 3.

La intestazione del titolo II del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è così modificata:

alle parole: « del procedimento elettorale preparatorio » sono sostituite le parole: « della convocazione dei comizi elettorali ».

All'articolo 9, comma primo, sono soppresse le parole: « su deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 9 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è aggiunto il seguente titolo: « Titolo III-bis - Norme sullo svolgimento della campagna elettorale ».

« Art. 9-bis. »

A partire dal 45° giorno precedente quello delle votazioni i Partiti o Gruppi politici che abbiano presentato liste avranno diritto a svolgere la loro campagna elettorale usando delle radio-trasmissioni che la R.A.I. dovrà porre a disposizione dei candidati complessivamente per non meno di due ore al giorno, secondo le norme di cui all'articolo seguente.

« Art. 9-ter. »

Non più tardi del 45° giorno anteriore a quello della votazione dovrà costituirsi e riunirsi la Commissione nazionale elettorale di controllo sulle trasmissioni radiofoniche, i cui membri saranno designati ciascuno da non meno di 50 delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno e che sarà presieduta da un Presidente di sezione della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione.

Alla Commissione nazionale elettorale di controllo sulle trasmissioni radiofoniche spetta il compito di decidere in quali ore verranno effettuate le trasmissioni di cui all'articolo 9-ter e di regolarne la equa suddivisione fra le liste concorrenti, tenendo presente:

a) il numero di circoscrizione nelle quali ciascuna lista si è presentata;

b) il numero di candidati che complessivamente concorrono in essa.

La Commissione nazionale di controllo sulle trasmissioni radiofoniche ha anche il compito di controllare il notiziario sullo svolgimento della campagna elettorale e sui risultati degli scrutini.

« Art. 9-quater. »

Dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e fino al giorno precedente quello delle elezioni, gli elettori che lavorano alle dipendenze altrui avranno diritto di riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nell'interno dell'azienda, allo scopo di svolgere la propaganda elettorale ed ascoltare comizi dei candidati delle liste concorrenti.

Lo svolgimento della campagna elettorale nei luoghi di lavoro sarà regolato dalla Commissione interna o, là dove non esista, dai rappresentanti dei sindacati riuniti in apposito comitato.

« Art. 9-quinquies. »

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, e fino al giorno precedente quello delle elezioni, è sospesa la validità delle disposizioni di cui agli articoli 68 comma 1°, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 comma 1°, 77, 80, 82 e 83 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e di ogni altra disposizione che comunque limiti la libertà di produrre, importare e proiettare pellicole cinematografiche e di rappresentare produzioni teatrali ».

Art. 5.

Prima dell'articolo 10 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è apposta la seguente intestazione: « Titolo III ter — del procedimento elettorale preparatorio ».

Art. 6

All'articolo 10 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, dopo il comma 2°, è aggiunto il seguente comma: « Nella dichiarazione il candidato deve affermare espressamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inelegibilità previste dalla presente legge ».

Art. 7.

Nell'articolo 11 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, il comma primo è sostituito dal seguente:

« Ogni movimento o gruppo politico che abbia presentato liste aventi lo stesso contrasse-

gno in più di una circoscrizione, dovrà presentare la lista dei candidati per il collegio unico nazionale ».

Art. 8.

L'articolo 12 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è così modificato: dopo le parole: « Designazioni previste » sono aggiunte le parole: « dell'articolo 9-ter ».

Art. 9.

L'articolo 13 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è così modificato: dopo il comma primo è aggiunto il comma seguente:

« Le liste di cui al precedente comma dovranno essere presentate da non meno di un delegato effettivo per ogni circoscrizione nella quale è stata presentata una lista avente lo stesso contrassegno assunto per il collegio unico nazionale ».

Art. 10.

L'articolo 14, n. 2, del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è così modificato: dopo le parole: « presentate » sono aggiunte le parole seguenti: « ovvero con simboli ed emblemi già notoriamente usati da altri partiti o movimenti politici, senza il consenso degli organi direttivi degli stessi ».

Art. 11.

L'articolo 24 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è così modificato: il primo comma, dopo le parole: « un segretario » ed il secondo comma sono sostituiti dal comma seguente:

« Il Presidente è nominato dall'Ufficio centrale circoscrizionale in base ad estrazione a sorte fra le persone idonee a tale ufficio. A tale scopo, presso ogni Corte d'appello, è compilato un elenco di nomi in cui sono iscritti, a loro

domanda da presentare almeno quaranta giorni prima della data delle elezioni, i magistrati, gli impiegati civili a riposo, i notai, gli avvocati e procuratori legali, anche dell'Avvocatura dello Stato, e i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, anche a riposo, che siano iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione ».

Art. 12.

L'articolo 36 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è così modificato: al comma secondo, dopo le parole: « dei candidati » sono aggiunte le parole seguenti: « e la lista degli elettori che espletano nella circoscrizione le mansioni di presidente di seggio, scrutatori e segretari ».

Art. 13.

L'articolo 37 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è così modificato: al primo comma sono soppresses le parole: « i rappresentanti delle liste dei candidati » e le parole: « nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico ».

Art. 14.

L'articolo 39 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è così modificato: all'ultimo comma dopo le parole: « al verbale » sono aggiunte le seguenti: « Per essere prese in considerazione dall'Ufficio esso dovrà contenere una precisa denominazione della malattia dell'elettore e delle ragioni per le quali la malattia stessa impedisca l'esercizio personale del diritto elettorale e dovrà essere stato rilasciato non più di due giorni prima di quello della votazione ».

Art. 15.

L'articolo 54 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è così modificato: « i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo sono sostituiti dal comma seguente:

» L'Ufficio centrale circoscrizione comunica quindi, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale la cifra elettorale di tutte le liste presentatesi nella circoscrizione ».

Art. 16.

Dopo l'articolo 54 del decreto presidenziale 5 novembre 1949, n. 26, è aggiunto il seguente articolo 54-*bis*:

« L'Ufficio centrale nazionale divide la somma totale dei voti validi espressi in tutte le circoscrizioni per 589 ed ottiene così il quoziente unico nazionale, che comunica immediatamente, a mezzo di corriere speciale, a tutti gli Uffici centrali circoscrizionali.

Gli Uffici centrali circoscrizionali procedono alla ripartizione dei seggi tra le singole liste assegnando a ciascuna tanti seggi quante volte il quoziente nazionale risulta contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista.

« Qualora il numero dei seggi così determinato per tutte le liste della circoscrizione dovesse complessivamente superare quello stabilito per ciascuna circoscrizione si dovrà rettificare tale attribuzione togliendo seggi alle liste che hanno il resto più basso e ciò sinchè non risulterà assegnato un numero di seggi pari a quello previsto per la circoscrizione.

« Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale nazionale il numero definitivo dei seggi attribuiti a ciascuna lista e il numero dei seggi eventualmente non assegnati.

« L'Ufficio centrale circoscrizionale determina poi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista ».

Art. 17.

L'articolo 55 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è così modificato: le parole « 6° comma » sono sostituite con le parole « 5° comma ».

Art. 18.

L'articolo 59 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale nazionale determina il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nazionalmente, assegnando ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, attribuendo i seggi eventualmente restanti alle liste per le quali la divisione abbia fornito i più alti resti e, a parità di essi, alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

Successivamente, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 54-*bis*, 4° comma, assegna a ciascuna lista un numero di seggi pari alla differenza tra quelli determinati come nel precedente comma del presente articolo e quelli globalmente assegnati nelle singole circoscrizioni.

Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero di seggi attribuiti nel collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati secondo l'ordine che hanno nella lista stessa.

Qualora abbia diritto ad un seggio nel collegio unico nazionale una lista che si sia presentata in una sola circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale comunica la notizia all'Ufficio centrale circoscrizionale. L'Ufficio centrale circoscrizionale, osservata la disposizione di cui all'articolo 55, attribuisce il seggio al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente in graduatoria l'ultimo eletto.

Si applica infine, anche per i candidati eletti a norma del presente articolo, il disposto dell'articolo 57 ».

Art. 19.

Dopo l'articolo 69 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è aggiunto il seguente articolo 69-*bis*:

« Il candidato che, nella dichiarazione prevista dall'articolo 10, comma 3° della presente legge, affermi falsamente di non trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità è punito con la reclusione da tre a sei mesi ».

Art. 20.

Dopo l'articolo 71 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è aggiunto il seguente articolo 71-*bis*:

« Chiunque svolga propaganda elettorale in luoghi destinati al culto è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da lire 1.500 a lire 10.000.

La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da un ministro di qualsiasi culto ».

Art. 21.

L'articolo 72 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è così modificato: dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

« La stessa pena si applica al datore di lavoro che tenti di impedire ai propri dipendenti l'esercizio del diritto previsto dall'articolo 9-*quater*. La pena è raddoppiata se il tentativo è commesso con minacce di licenziamento ».

Art. 22.

Dopo l'articolo 72 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è aggiunto il seguente articolo 72-*bis*:

« Il Prefetto od il Questore che, durante la campagna elettorale, emana, per qualsiasi motivo, una ordinanza tendente comunque a limitare la libertà di riunione o di propaganda dei cittadini, sarà punito con la reclusione da sei a dieci anni ».

Art 23.

Dopo l'articolo 87 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è aggiunto il seguente articolo 87-*bis*:

« Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo ».